

REGOLAMENTO (CE) N. 453/2007 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2007

che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2006 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di una parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all'adesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

visto l'atto di adesione del 2005, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2006 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.
- (2) I coefficienti correttivi oggetto di un pagamento sulla base del regolamento (CE, Euratom) n. 351/2006⁽²⁾, possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.
- (3) È opportuno prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttivi.
- (4) È opportuno prevedere un recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttivi per il periodo compreso fra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1895/2006 (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 59 dell'1.3.2006, pag. 1.

- (5) Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttivi applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, è opportuno precisare che un eventuale recupero potrà interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del presente regolamento sono riportati i coefficienti correttivi applicabili, con effetto dal 1° luglio 2006, alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttivi fissati in allegato.

2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttivi fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.